



## COMUNE DI FIDENZA

il Sindaco

**Ordinanza n. 15 del 29 aprile 2016**

Prot. n. 12794

**Oggetto: Ordinanza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, per la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento.**

### IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 e in vigore dal 12 luglio 2013) "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.

Preso atto che:

il Comune di Fidenza è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R.;

al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013, gli impianti termici *"possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;

l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 dispone che *"in deroga a quanto previsto dell'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili"*;



## COMUNE DI FIDENZA

il Sindaco

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013

### AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

### INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di  $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di  $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per gli altri edifici.

**Il Sindaco di Fidenza**

*Andrea Massari*